

Verbale di accordo

TRA

ENAV S.p.A., rappresentata da: Guli, Paggetti, Salvestrini, Simeone, Chiuchiolo

E

FILT-CGIL rappresentata da: Giacomelli

FIT-CISL rappresentata da: Di Legge

UILT rappresentata da: Cherubini

UGL-TA rappresentata da: Colocci

UNICA rappresentata da: Labigi

Premesso che

- il verbale di accordo sottoscritto in data 8 febbraio 2016 è intervenuto sull'istituto della Flessibilità di Impiego (FLES) del personale operativo in H35;

considerato che

- ✓ le isole di Lampedusa e Pantelleria si trovano in una particolare posizione geografica;
- ✓ le ordinarie esigenze di assistenza sanitaria durante la stagione estiva si incrementano esponenzialmente per la presenza dei turisti;
- ✓ sussistono particolari necessità connesse anche con la gestione dei flussi migratori che impongono alla nostra Società di dare il necessario contributo alle operazioni umanitarie in corso;

tutto quanto sopra premesso e considerato,

le Parti convengono su quanto segue

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del vigente CCNL del settore del trasporto aereo, Sezione specifica "Impianti a Basso, con espresso riferimento anche ai commi 5 e 10, Traffico", in caso di chiamata durante la Flessibilità di impiego (FLES), è obbligatoria la resa del servizio da parte del personale programmato in FLES. Possono



essere pianificate fino a due flessibilità di impiego mensili. Nel caso di mancato esercizio di una delle due FLES programmate, la stessa potrà essere riprogrammata.

2. In caso di attivazione nelle modalità sopra descritte la prestazione verrà erogata senza soluzione di continuità fino all'orario standard di riapertura dei servizi ATS, fermo restando quanto previsto contrattualmente in materia di limiti di impiego.
3. A fronte di quanto sopra a decorrere dal 1° ottobre 2017, viene istituita e riconosciuta al personale interessato l'indennità di funzione "Personale Operativo in FLES in servizio presso le sedi disagiate di Lampedusa e Pantelleria".
4. L'importo della predetta indennità di funzione è pari a 220 euro lordi mensili per dodici mensilità. Per quanto concerne le giornate di assenza rimane confermato quanto previsto dall'art.16 CCNL del settore del trasporto aereo, Sezione specifica "Impianti a Basso Traffico".
5. Fermo restando quanto previsto dall'accordo dell'8 ottobre 2015 in materia di riserva a domicilio (RID), qualora, considerato l'organico, i limiti in materia d'impiego dei dipendenti e gli effetti del presente verbale, al sussistere delle esigenze aziendali risulti possibile programmare solo 2 RID mensili, non si procederà all'assorbimento dell'importo di € 40,00 lordi della prima giornata di riserva a domicilio anche in caso di effettiva resa del servizio.
6. Le statuizioni di cui al presente verbale derivando dalle specificità dei CC.AA. di Lampedusa e Pantelleria, non sono suscettibili di estensione.
7. Le Parti si incontreranno per una verifica del presente accordo decorsi 4 mesi dalla sua applicazione.

Roma, 12 settembre 2017

ENAV S.p.A.



FILT-CGIL



FIT-CISL



UILT



UGL-TA



UNICA

